

# **LINEE GUIDA ALLEGATE AL BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

## **Premessa**

Il presente bando è finalizzato alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi di qualificazione energetica degli edifici esistenti collocati sul territorio di Grumento Nova.

Per la definizione degli interventi possibili e dei vincoli relativi è stata presa quale riferimento la normativa Comunitaria e nazionale di riferimento. In particolare per molti degli aspetti considerati nel bando si è fatto riferimento alla legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

## **L'incentivo per la riqualificazione energetica: in cosa consiste**

L'incentivo concesso consiste nella partecipazione a quota parte delle spese sostenute, ed ammissibili, per la realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica di edifici esistenti

Si tratta di un contributo a tantum concesso per interventi che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'unità immobiliare;

il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);

l'installazione di pannelli solari;

l'installazione di sistemi fotovoltaici;

la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Il limite del contributo concedibile per ogni unità immobiliare è pari al 75% dei costi ammissibili e non superiore a 30.000,00 euro. La somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

Condizione indispensabile per fruire dell'incentivo è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, esclusi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale) adibiti a residenza e dimora abituale che risultino essere abitazioni principali. La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita o dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento.

Non sono ammissibili a contributo, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile. L'esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:

1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento. questa condizione vale per tutti gli interventi ad eccezione della installazione dei pannelli solari e dei sistemi fotovoltaici;
2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

## **I beneficiari**

Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel Comune di Grumento Nova che risultino essere:

- proprietari;
- comproprietari, purchè autorizzati dagli altri comproprietari;
- usufruttuari;
- eredi;
- coeredi, purchè autorizzati dagli altri coeredi;
- dell'immobile per il quale si chiede il contributo.

La prova del titolo di cui all'elenco precedente dovrà essere fornita successivamente alla domanda e prima della sottoscrizione del contratto.

## **Cumulabilità**

Il contributo richiesto non è cumulabile con altri incentivi a fondo perduto a qualsiasi titolo concessi per gli stessi interventi da altri enti pubblici.

## **Gli interventi ammessi a contributo**

### *Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti*

---

Per tali interventi il valore minimo di intervento è pari a euro 2.000, mentre non c'è limite massimo all'intervento proposto, fermo restando il limite massimo di contributo stabilito in euro 30.000,00.

Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato A del decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008.

Per questa tipologia di intervento non sono stabilite quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. Pertanto, la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma indicata.

L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.

Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta "la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo" (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005).

Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in cui l'edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.

*Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.*

### *Interventi sugli involucri edilizi*

---

Per tali interventi il valore minimo di intervento è pari a euro 2.000, mentre non c'è limite massimo all'intervento proposto, fermo restando il limite massimo di contributo stabilito in euro 30.000,00.

Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in  $W/m^2K$ , come indicati nella tabella di cui all'allegato B del decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008, la quale in relazione alle singole zone climatiche indica, in distinte colonne, la trasmittanza delle strutture orizzontali, verticali e quella delle finestre.

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso.

La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell'involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici indicati, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad incoraggiare interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso è necessario quindi che a seguito dei lavori tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige il progetto deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene ed asseverare che successivamente all'intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori riportati nelle tabelle indicate.

### *Installazione di pannelli solari termici*

---

Per tali interventi non sussiste un limite massimo all'intervento proposto fermo restando il limite massimo di contributo stabilito in euro 30.000,00.

Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici.

I fabbisogni soddisfatti con l'impianto di produzione di acqua calda possono attenersi soltanto alla sfera domestica.

Ai fini dell'asseverazione dell'intervento concernente l'installazione dei pannelli solari è richiesto:

- un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici);
- che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera.

I pannelli dovranno essere parzialmente integrati o con integrazione totale architettonica e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti..

#### *Installazione di sistemi fotovoltaici*

Per tali interventi non sussiste un limite massimo all'intervento proposto fermo restando il limite massimo di contributo stabilito in euro 30.000,00.

Per interventi di installazione di sistemi fotovoltaici si intende l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia, parzialmente integrati o con integrazione architettonica. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 kW.

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 del D.M. 19 febbraio 2007 e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

Nel caso di impianti con scambio energia con il gestore della rete, l'Amministrazione di Grumento non è responsabile dei rapporti che intercorreranno tra il beneficiario e il gestore della rete.

Per le altre tipologie di produzione per autoconsumo i progetti saranno valutati dalla equipe tecnica di valutazione.

#### *Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale*

Per tali interventi il valore minimo di intervento è pari a euro 2.000, mentre non c'è limite massimo all'intervento proposto, fermo restando il limite massimo di contributo stabilito in euro 30.000,00.

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Per fruire del contributo è necessario quindi, sostituire gli impianti preesistenti e installare le caldaie a condensazione. Non sono, pertanto, agevolabili né l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio, se rispettano l'indice di prestazione energetica previsto.

#### **tipologia di spese ammesse a contributo**

Le spese per le quali è possibile fruire del contributo comprendono sia i **costi per i lavori edili nel limite massimo del 10% del totale dell'investimento** connessi con l'intervento di risparmio energetico, che quelli per le **prestazioni professionali (nel limite massimo del 5% delle spese ammesse a contributo)**, necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica richiesta.

In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache e delle finestre, nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi** costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, attraverso:
  - fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  - fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  - demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
- b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:**
  - miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
- c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:**

fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di **impianti solari termici** organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Per quanto riguarda gli **interventi di riqualificazione energetica dell'edificio** sono spese ammissibili, oltre alle **spese professionali**, quelle relative alle **forniture ed alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione** nonché la realizzazione delle **opere murarie** ad essi collegate entro un max diel 15%.

### **Calcolo del contributo**

Il contributo assentito è pari al 75% delle spese ammesse a contributo, fino ad un massimo di 30.000,00 euro per ogni domanda.

### **Adempimenti necessari per ottenere il contributo**

Per fruire dell'incentivo è necessario acquisire i seguenti documenti:

**l'asseverazione** che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, nel caso di pannelli solari e di sistemi fotovoltaici può essere sostituito da una certificazione dei produttori e degli installatori.

L'asseverazione deve essere rilasciata da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri.

Contenuto dell'asseverazione.

- riqualificazione energetica di edifici esistenti:  
l'asseverazione deve specificare che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008;
- interventi sull'involucro edilizio:  
il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene;  
che, successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008. Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attestino il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

### **Come fare i pagamenti**

I pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario o postale nel quale vanno indicati:

- la causale del versamento con indicazione del bando di riferimento e del numero di fattura relativo al pagamento in essere;
- il codice fiscale del beneficiario del contributo;
- il numero di partita Iva e nominativo del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

**Per saperne di più**

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192

Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - del 26 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – art. 1, commi da 20 a 24 e 286

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - del 7 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 2008

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n. 36/E

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2008, n. 12/E

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 5 luglio 2007, n. 152/E

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 settembre 2007, n. 244/E

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2007, n. 365/E

Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili sul sito dell'ENEA [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it)